

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 32

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLAVINI, BIMBI, BIONDI, CAMO, CARBONELLA, CATANOSO, GIULIO CONTI, DAMIANI, FONTANINI, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MENIA, MESSA, MILANESE, PATRIA, ROMOLI, SANZA, SAPONARA, STEFANI, STRADELLA, TARANTINO, TARDITI, VASCON, ZAMA**

Interventi per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La salvaguardia del territorio del nostro Paese è ormai un valore imprescindibile da cui nessuno, e tantomeno il legislatore, può esimersi o restare indifferente.

Gli interventi riparatori al territorio di danni derivanti da eventi naturali sono stati negli ultimi anni sempre più numerosi e onerosi per le casse dello Stato: le alluvioni al nord (Piemonte e Lombardia) e al sud (Campania) — tanto per fare un esempio — e l'erosione dei corsi d'acqua, ingrossatisi oltre misura, con l'incomparabile perdita di centinaia di vite umane, hanno provocato anche un danno ecologico all'ambiente che a tutt'oggi non è ancora stato risanato, per la difficoltà degli interventi da effettuare, ma anche a causa di una politica della prevenzione che

nel nostro Paese ha finora avuto davvero poca presa.

Appare logico che prevenire sia meglio che intervenire a danno subito ed è proprio per questo che una legge a favore dell'ambiente lagunare e della costa dell'Alto Adriatico servirà ad evitare danni maggiori in futuro, ma anche e soprattutto a salvaguardare determinate attività produttive, incidenti sull'economia del territorio, che altrimenti sarebbero penalizzate per cause determinate dalla natura, non dipendenti direttamente dalla gestione dell'uomo, ma sicuramente ingerenti nella sua opera di urbanizzazione e di tutela del patrimonio ambientale.

Per la salvaguardia della laguna di Venezia e del territorio di Chioggia è stata approvata la legge 8 novembre 1991,

n. 360, recante « Interventi urgenti per Venezia e Chioggia », che ha dato i suoi buoni frutti proprio nella tutela e nel recupero del territorio, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico.

Il territorio della laguna di Marano Lagunare e di Grado e la costa dell'Alto Adriatico — dalla foce del fiume Tagliamento al porto di Monfalcone — orograficamente e come composizione (sabbia e laguna) sono molto simili al territorio della laguna di Venezia, mentre dopo la città dei cantieri la costa dell'Adriatico è prevalentemente rocciosa. Nella zona costiera delimitata dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo sorgono due realtà molto importanti del turismo nazionale: Lignano Sabbiadoro e Grado, e Marano Lagunare, cittadina che vive dell'attività della pesca, mentre poco dopo la foce cosiddetta dei « due fiumi » sorge la città di Monfalcone, centro cantieristico nazionale, dotata di un porto turistico molto funzionale ed attivo.

Il comparto nautico di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, è parte integrante del suo comprensorio turistico e, tramite un consorzio di marine, rappresenta la più alta concentrazione di posti-barca del Mediterraneo (oltre 6 mila di varie dimensioni), mentre le darsene che ne fanno parte anche nel 1999 sono state insignite della « bandiera blu d'Europa », il prestigioso riconoscimento che è assegnato dalla Commissione europea solo alle realtà nautiche che possono mettere a disposizione dell'utenza un elevato livello di servizi.

Il settore della nautica da diporto rappresenta per la realtà turistica di Lignano Sabbiadoro un fatto economico di notevole rilevanza, sia per l'entità di capitali pubblici e privati investiti, che per il numero degli addetti (circa 1.000), ma anche per il fatturato e l'indotto — cantieristica, riparazioni, alaggio, rimessaggio, componentistica, *yacht broker*, ristorazione, ricettività, eccetera — che si è venuto a produrre anche nell'immediato retroterra. Sussistono, purtuttavia, notevoli e gravi problemi relativi alle precarie condizioni di navigabilità sia dello specchio acqueo o

bacino interno alle darsene dove sono situati i posti-barca, che dei canali di accesso alle stesse, soggetti sempre più frequentemente a un fenomeno di interramento o insabbiamento, tanto che in alcuni casi la fruibilità delle darsene può essere garantita per non più di sei mesi all'anno, mentre in altri l'insufficiente pescaggio nei canali di accesso, a causa di mancati interventi di manutenzione, ha provocato la « fuga » di gran parte delle imbarcazioni verso altri approdi. Si ritiene quindi necessario stabilire norme e procedure per poter permettere ai gestori dei porti turistici esistenti o di futura realizzazione di effettuare una programmata e continuativa attività di manutenzione, nella fattispecie, di dragaggio, dei fondali, incombenza peraltro resa obbligatoria dagli atti concessori del demanio marittimo o dalle convenzioni regionali, e realizzare un'attività di prevenzione a tutela di tutto il territorio lagunare, con un ambiente protetto.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento ai tre centri nautici di Lignano Sabbiadoro, Grado e Monfalcone, la suddetta problematica è particolarmente sentita rispetto, come si è detto, alla regione Veneto (con costa dalle caratteristiche simili al Friuli-Venezia Giulia: sabbia e laguna), che è dotata di un'apposita legge, il cosiddetto « protocollo Venezia », la legge n. 360 del 1991, che permette lo scarico a mare dei materiali di risulta dei dragaggi (sabbie, limo, fanghi, eccetera) o l'eventuale loro riutilizzo per ricreare le barene in laguna. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del cosiddetto decreto « Ronchi » (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), che introduce severi limiti e divieti allo scarico a mare dei materiali dragati nei fiumi o negli specchi acquei delle darsene, una normale attività di manutenzione dei fondali delle darsene e dei canali di accesso è diventata un'operazione estremamente complicata oltreché onerosa, con costi che incidono pesantemente sulle spese di gestione dei porti turistici, con conseguente aggravio delle tariffe di ormeggio, tale da rendere

poco concorrenziali gli approdi regionali rispetto a quelli delle vicine Repubbliche di Slovenia e di Croazia, che con un litorale prevalentemente roccioso non sono afflitte dalla problematica evidenziata.

È da sottolineare che la norma in vigore per la laguna di Venezia rende possibili le opere di manutenzione di fondali (dragaggi) con l'individuazione di soluzioni pratiche e utili al problema del riutilizzo dei materiali di risulta, che consentono lo scarico a mare in punti prestabiliti o la formazione *ex novo* delle barene in laguna, tramite la semplificazione del regime autorizzativo attualmente affidato al Ministero dell'ambiente. Le autorizzazioni analoghe richieste dalle marine friulane al Ministero dell'ambiente sono invece quasi sempre negate, mentre qualora eccezionalmente siano rilasciate si riscontra una sensibile dilatazione dei tempi di concessione (minimo dieci-dodici mesi dalla richiesta), certamente non compatibili con le esigenze dei diportisti, ma anche limitanti l'opera di prevenzione e di tutela dell'ambiente per eventuali danni maggiori che potrebbero verificarsi a causa di esondazioni dei corsi acquei o a causa di maree di elevata portata.

Va considerato, oltretutto, che le problematiche legate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale del ter-

ritorio lagunare incidono pesantemente sull'economia generale del comparto turistico e nautico specialmente di Lignano Sabbiadoro e di Grado, in qualche caso rendendo difficile e onerosa la continuità operativa delle imprese interessate.

Per queste ragioni, quindi si intende assumere la presente iniziativa legislativa, che consente di superare le problematiche in questione, e prevedere anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, specificamente per le lagune di Marano Lagunare e di Grado e per tutta la costa dell'Alto Adriatico interessate i comparti nautici di Lignano Sabbiadoro, Grado e Monfalcone, una normativa analoga a quella già esistente per la laguna di Venezia e per la gronda lagunare.

L'onere derivante dall'attuazione della legge è pari a lire 30 miliardi, ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 2 prevede la corretta ripartizione dei fondi per tutte le realtà locali interessate.

L'articolo 3 istituisce una apposita Commissione per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dell'Alto Adriatico, cui partecipano rappresentanti degli enti locali interessati e del Ministero dell'ambiente, nonché personale tecnico per il controllo igienico-sanitario degli interventi previsti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico, nonché al recupero ambientale e socio-economico del relativo territorio, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di lire 30 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) lire 10 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 2002 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare dell'Alto Adriatico, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 3 miliardi sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi di competenza, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire 7 miliardi

sono destinate al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Marano Lagunare e di Grado e del relativo bacino scolante;

*b)* lire 10 miliardi per interventi di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dei comuni di Lignano Sabbiadoro e di Monfalcone. Tali interventi devono essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a*);

*c)* lire 4 miliardi per interventi di competenza del comune di Lignano Sabbiadoro, lire 2 miliardi per interventi di competenza del comune di Marano Lagunare, lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Grado e lire 1 miliardo per interventi di competenza del comune di Monfalcone, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di salvaguardia e tutela dei bacini acquei, dei canali lagunari e delle altre vie acquee portanti dal mare aperto ai porti turistici del territorio lagunare.

2. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Marano Lagunare e di Grado e del relativo bacino scolante di cui al comma 1, lettera *a*), è altresì autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente opera di intesa con le amministrazioni locali. L'intesa si intende acquisita decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

6. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela e il recupero della laguna di Marano Lagunare e di Grado, la regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, tramite ricorso ad una concessione unitaria da affidare a trattativa privata.

### ART. 3.

1. È istituita la Commissione per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dell'Alto Adriatico, di cui fanno parte due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia e, rispettivamente, un rappresentante delle province di Udine e di Gorizia, dei comuni di Lignano Sabbiadoro, di Marano Lagunare, di Grado e di Monfalcone, integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dai comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Udine e di Gorizia o da un loro delegato e da un rappresentante delle aziende sanitarie locali in sostituzione dei medici provinciali di Udine e di Gorizia.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 eletti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalle province di Udine e di Gorizia, e dai comuni di Lignano Sab-

biadoro, di Marano Lagunare, di Grado e di Monfalcone durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni dalle quali sono stati eletti.

3. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali della laguna di Marano Lagunare e di Grado e dai canali che congiungono il mare aperto con i porti turistici di Lignano Sabbiadoro, di Grado e di Monfalcone, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0011960\*